

**AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE DELLA REGIONE BASILICATA
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE
ANNO 2023**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale di comparto Funzioni locali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

RICHIAMATO l'art. 14 del C.C.N.L. del 16.11.2022, recante disposizioni in materia di progressioni economiche all'interno delle Aree;

VISTO il Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) del personale non dirigente della Regione Basilicata - parte normativa 2023/2025 annualità economica 2023 - sottoscritto definitivamente il 12.9.2023;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del C.C.D.I. del 12.9.2023, che disciplina le modalità ed i requisiti di partecipazione del personale dipendente nei ruoli regionali alla selezione per la progressione economica orizzontale all'interno delle Aree di rispettivo inquadramento;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 11BB.2024/D.00290 del 13.6.2024, avente ad oggetto l'approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO CHE

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (C.C.D.I.) del personale non dirigente della Regione Basilicata parte normativa 2023-2025 – annualità economica 2023, sottoscritto definitivamente il 12.9.2023, è indetta procedura di selezione per le progressioni economiche all'interno delle Aree, per l'annualità 2023, del **personale di ruolo a tempo indeterminato della Regione Basilicata**. La selezione in oggetto è definita nei limiti delle risorse economiche e con le modalità ed i criteri stabiliti dal comma 1 del richiamato art. 8 del C.C.D.I. del 12.9.2023.

Le unità di dipendenti e la misura lorda annua dei differenziali stipendiali per ciascuna Area sono definite, in relazione alle risorse stanziare per l'annualità 2023, come segue:

<i>AREE</i>	<i>Operatori</i>	<i>Operatori esperti</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Funzionari e E.Q.</i>
N. posti previsti	2	25	98	303
Differenziale stipendiale	euro 550	euro 650	euro 750	euro 1.600

Ai sensi dell'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022, in favore del dipendente selezionato in possesso dell'iscrizione ad Ordini o ad Albi professionali quando essa è necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, il differenziale stipendiale è incrementato nelle seguenti misure:

- euro 150,00 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori;
- euro 200,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q.

Al personale selezionato delle Aree degli Istruttori e dei Funzionari ed E.Q. in possesso dei su descritti requisiti, il differenziale stipendiale annuo lordo complessivamente spettante è definito come segue:

<i>AREE</i>	<i>Istruttori</i>	<i>Funzionari e E.Q.</i>
Differenziale incrementato per abilitazione e/o iscrizione ad Ordini ed Albi professionali (art. 102 C.C.N.L. 16.11.2022)	euro 900	euro 1.800

ART. 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i dipendenti della Regione Basilicata in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere nei ruoli regionali a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023.
Il personale interessato è quello titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione; il personale regionale comandato o distaccato presso altri Enti, Amministrazioni o Aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per l'attribuzione del differenziale stipendiale;
 - b) aver maturato alla data del 1° gennaio 2023 almeno 24 mesi di permanenza nell'Area di appartenenza, a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso l'Amministrazione regionale o presso l'altra Amministrazione dalla quale si provenga per mobilità e, pertanto, senza soluzione di continuità;
 - c) non avere beneficiato negli ultimi due anni precedenti il 1° gennaio 2023 di alcuna progressione economica. Ai fini della verifica del suddetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate nell'ambito della medesima Area e conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché di quelle progressioni economiche conseguite nell'ambito della medesima Area o di Area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre Amministrazioni dalle quali si provenga per mobilità. Il requisito è posseduto da coloro che abbiano beneficiato della progressione economica nella medesima categoria/Area a far data dal 1° gennaio 2021;
 - d) non aver subito negli ultimi due anni, calcolati alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
2. Costituisce requisito per accedere all'incremento del differenziale di cui all'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022 l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad Ordine o Albo o Albo speciale che sia necessaria per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa. La ricorrenza di tali condizioni è autocertificata dal candidato nella domanda. Per abilitazione professionale si intende quella conseguita previo superamento di un esame di Stato che comporta la possibilità di esercitare professioni regolamentate o protette, riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o Ordini ai sensi dell'art. 2229 del codice civile. Per Ordini o Albi professionali si intendono quelli riconosciuti dallo Stato, tenuti a garantire per l'esercizio dell'attività professionale di quei soggetti che vi si iscrivono avendo conseguito l'abilitazione professionale.

ART. 2
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I dipendenti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 possono accedere alla procedura di selezione per la progressione economica orizzontale mediante autocandidatura da presentare entro i **30 (trenta) giorni successivi** a quello della pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Basilicata.
2. La partecipazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
3. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta compilando on line il "formulario di domanda", presente sul portale istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.basilicata.it> - Sezione "Avvisi e Bandi", e sottoscritta con firma elettronica avanzata (FEA) ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione digitale.

4. Le domande di partecipazione devono essere inoltrate seguendo la specifica procedura informatica presente sul sito istituzionale della Regione Basilicata - sezione "Avvisi e Bandi" - alla pagina dedicata all'Avviso secondo le indicazioni riportate nel manuale per la compilazione "Istruzioni per candidarsi on line".
5. Le domande telematiche regolarmente inoltrate sono automaticamente acquisite al protocollo generale dell'Amministrazione con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, in caso di discordanza, fa fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informatico.
6. Tutte le comunicazioni relative all'Avviso sono rese note unicamente tramite pubblicazione sul sito sopra indicato, alla pagina dedicata. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato, per cui è onere del candidato verificare le comunicazioni ed i relativi aggiornamenti. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non è fatta ulteriore comunicazione personale ai candidati. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata consultazione degli aggiornamenti sulla pagina dedicata.
7. Le domande inviate all'Amministrazione con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo non sono prese in considerazione.
8. La domanda deve contenere:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 del presente Avviso;
 - c) la data di assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione;
 - d) la data di assunzione a tempo indeterminato presso la Regione Basilicata;
 - e) la data di inquadramento nell'Area di appartenenza presso la Regione Basilicata o presso altra Amministrazione dalla quale si provenga per mobilità;
 - f) periodi di servizio a tempo determinato prestati nell'Area di appartenenza presso la Regione Basilicata o altra Pubblica Amministrazione (ove esistenti);
 - g) periodi di attività prestata con contratto di collaborazione utilizzati per l'accesso alla stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 (ove esistenti e sino ad un massimo di tre anni);
 - h) la data di decorrenza dell'ultima progressione economica conseguita nell'Area di appartenenza;
 - i) l'assenza negli ultimi due anni, calcolati alla data di scadenza della presentazione delle domande, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
 - j) l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari (per gli effetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d);
 - k) l'indicazione e denominazione del titolo di studio posseduto, previsto per l'accesso dall'esterno all'Area di appartenenza;
 - l) l'indicazione e denominazione dell'ulteriore titolo di studio posseduto, superiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno all'Area di appartenenza;
 - m) l'eventuale abilitazione professionale e/o conseguente iscrizione ad un Ordine o Albo professionale, accompagnata dalla descrizione della prestazione lavorativa svolta nei 24 mesi antecedenti il 1° gennaio 2023, con indicazione dei riferimenti normativi che richiedono l'abilitazione o prescrivono l'iscrizione all'Ordine o Albo professionale per lo svolgimento della prestazione stessa;
 - n) le valutazioni della performance individuale relative all'ultimo triennio precedente al 2023. In caso di mancanza delle valutazioni riferite ad una o più delle annualità del triennio (2020-2021-2022), per assenza dal servizio o per mancato adempimento dell'Amministrazione, sono utilizzate, in ordine cronologico, le ultime tre valutazioni disponibili dell'ultimo quinquennio.
9. La piattaforma telematica è in grado di generare automaticamente gran parte delle informazioni richieste, riferite al servizio e alla valutazione, sulla base dei dati presenti nell'anagrafica personale di ciascun candidato. In caso di incompletezza o difformità dei dati, è consentita l'integrazione o la modifica delle parti mancanti o inesatte attraverso il pulsante di azione specifico presente nell'istanza.
10. Le dichiarazioni rese nella istanza hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
11. È onere del candidato dichiarare tutti i titoli che intende sottoporre a valutazione. Non si procede ad integrazioni d'ufficio, né sono presi in considerazione titoli posseduti che non siano stati dichiarati

o, eventualmente, allegati. Non sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

12. Al fine di non aggravare la procedura, è allegata unicamente la documentazione ritenuta strettamente necessaria e attinente alle sezioni della domanda di partecipazione per le quali è consentita l'allegazione.

ARTICOLO 3 CRITERI DI SELEZIONE

1. I differenziali stipendiali sono attribuiti, sino a concorrenza del numero stabilito per ciascuna Area dal presente Avviso, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura di selezione, definita in base ai seguenti criteri e peso punteggio:

a) Media delle ultime tre valutazioni di performance individuale annuali conseguite: fino a un massimo di 55 punti (55% del punteggio totale)

La qualità della prestazione individuale è calcolata come media aritmetica del punteggio di valutazione ottenuto nel triennio precedente all'anno di decorrenza del differenziale economico oggetto del presente Avviso.

Il punteggio è assegnato secondo la seguente tabella, che tiene conto delle tre fasce previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance vigente presso l'Amministrazione regionale, che adotta il 10 quale valore massimo di performance:

Media valutazione triennio	Punti
da 9 a 10	55
da 7 a 8,9	50
da 6 a 6,9	40

Per i dipendenti provenienti da altre Amministrazioni a seguito di mobilità, per i dipendenti distaccati presso ARLAB/Centri per l'impiego, Province di Potenza e Matera e Biblioteca nazionale di Potenza e per i dipendenti comandati presso altri Enti, Amministrazioni o Aziende il punteggio di performance individuale, ottenuto secondo i sistemi di valutazione vigenti presso dette amministrazioni, è riparametrato su base 10 (dieci) qualora diverso.

In presenza di più valutazioni, dovute a differenti ruoli e/o posizioni ricoperte nel corso dell'anno, il punteggio annuale per la qualità della prestazione è dato dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite nel medesimo anno.

Qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio o in caso di mancanza di valutazione per inadempimento dell'Amministrazione, sono utilizzate le ultime tre valutazioni disponibili nell'arco dell'ultimo quinquennio precedente al 2023, in ordine cronologico dalla più recente alla più antica.

Il calcolo della media delle valutazioni fa riferimento inderogabilmente all'arco temporale di tre annualità. La media è calcolata sempre dividendo per 3 (tre) la somma dei punteggi di valutazione utilizzate anche qualora, per le vicende di cui al capoverso precedente, il numero delle valutazioni ottenute nel quinquennio precedente al 2023 sia inferiore a 3 (tre).

È escluso dalla selezione il candidato che consegua un punteggio di valutazione (valore medio del triennio) inferiore a 6 (sei).

b) Esperienza professionale: fino a un massimo di 25 punti (25% del punteggio totale)

Per l'attribuzione del relativo punteggio è valutata l'esperienza professionale maturata nella medesima Area/ex categoria, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra Amministrazione del comparto Funzioni locali, nonché nella medesima Area/ex categoria o equivalente presso altre Amministrazioni di comparti diversi come di seguito indicato:

per ogni anno di servizio nell'Area/ex categoria (o frazione superiore a 6 mesi) senza nota di demerito formalmente contestata	punti 1
per ogni anno di contratto di collaborazione (o frazione superiore a 6 mesi) utilizzato quale requisito per stabilizzazione ex art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 (max 3 anni)	punti 1, sino ad un massimo di punti 3.

Ai fini dell'eventuale equiparazione tra le Aree di inquadramento dei vari comparti della Pubblica Amministrazione si fa riferimento ai criteri di cui ai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri regolanti i processi di mobilità intercompartimentale del personale non dirigenziale. Sono esclusi dal computo del servizio l'assenza dovuta ad aspettativa, il congedo ex art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 ed il congedo ex art. 42, commi 5 e ss., del D.lgs. n. 151/2001, nonché l'eventuale periodo di sospensione cautelare e disciplinare.

c) Ulteriori criteri correlati alle capacità culturali e professionali: fino ad un massimo di 20 punti (20% del punteggio totale)

c1) Formazione: per le progressioni economiche all'interno delle Aree per l'annualità 2023 non sono oggetto di valutazione i corsi di formazione realizzati negli anni 2021 e 2022 (cfr. art. 8, comma 1, lettera e), *punto 3a* del C.C.D.I. del 12.9.2023 e Accordo integrativo al C.C.D.I. del 12.9.2023 sottoscritto in data 20.12.2023).

c2) Titoli di studio: sono valutabili i titoli posseduti alla data del 31.12.2022, al netto di quello necessario per l'accesso all'Area di appartenenza, con il seguente punteggio:

Titoli di studio valutabili	Punteggio
Diploma triennale o Scuola professionale triennale	punti 1,5
Diploma di istruzione secondaria di II grado	punti 1,5
Laurea triennale	punti 1,5
Laurea specialistica	punti 1
Laurea triennale+specialistica/Laurea magistrale/Diploma di laurea V.O.	punti 2,5
Master di I° livello	punti 1
Master di II° livello	punti 1,5
Dottorato di ricerca	punti 1,5
Scuola di specializzazione	punti 1

Il punteggio dei titoli è cumulabile salvo quanto previsto ai punti che seguono.

I su elencati titoli sono valutati una sola volta per l'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 16.11.2022.

Non sono valutabili i titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno nelle varie Aree di inquadramento e precisamente:

- per l'Area degli Operatori e degli Operatori esperti non è valutabile il Diploma di istruzione secondaria di I° grado. Per i candidati in possesso sia del Diploma triennale o Scuola professionale triennale che del Diploma di istruzione secondaria di II° grado è valutato esclusivamente il titolo di studio superiore, fatta eccezione per il secondo Diploma di istruzione secondaria di II° grado;
- per l'Area degli Istruttori non è valutabile il Diploma di istruzione secondaria di II° grado;
- per l'Area dei Funzionari non è valutabile la Laurea triennale (L), la Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o il Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento (DL), fatta eccezione per la seconda Laurea specialistica o magistrale o secondo Diploma di laurea V.O.

Sono valutabili i Master rilasciati dalle Università al termine di percorsi formativi successivi al conseguimento della Laurea triennale, della Laurea specialistica o della Laurea magistrale, a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (60 C.F.U.); con riferimento ai

Master conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 270/2004 troverà applicazione la disciplina vigente sulla specifica materia dei titoli rilasciati dalle Università e sulle loro modalità di conseguimento.

Sono valutabili i titoli di studio stranieri, ossia rilasciati da Enti non italiani ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, purché abbiano ottenuto entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando il riconoscimento accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3.2, del D. lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso né del riconoscimento accademico né del conferimento del valore legale suddetto, presentino, entro il termine di invio della domanda di partecipazione alla presente selezione, apposita richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, comma 3.1, del D. lgs. n. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata a peo@cert.regione.basilicata.it. In caso di richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, comma 3.1, del D. lgs. n. 165/2001, occorre produrre, contestualmente alla stessa, la documentazione necessaria come dettagliata sul sito Internet del Ministero dell'Università e della Ricerca al seguente link <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-3>, pena il rigetto della richiesta per irricevibilità, al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero.

La valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, comma 3.1, del D. lgs. n. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189, è fatta con riserva e sarà soggetta a revoca in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione. La liquidazione del differenziale a favore del candidato che si collochi in posizione utile in graduatoria in forza del punteggio attribuito con riserva per il titolo conseguito all'estero è sospesa sino alla conclusione del procedimento di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 28-*quinquies*, punto 3, della Legge n. 15/2022, è onere del candidato, a pena di decadenza, dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca.

In caso di inerzia o di esito negativo del procedimento, il dipendente viene definitivamente escluso dalla percezione del differenziale procedura. Si procede in tal caso ai sensi dell'art. 4, comma 11.

2. Al personale dipendente che non ha conseguito progressioni economiche da più di 6 (sei) anni è attribuito un punteggio aggiuntivo, pari al 3% del punteggio complessivo ottenuto con l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 4 GRADUATORIE

1. La valutazione delle istanze è rimessa ad una o più Commissioni, eventualmente distinte per Aree in dipendenza del numero dei partecipanti e/o articolate in sottocommissioni, nominate con Determinazione del Direttore Generale della Direzione Risorse umane Organizzazione e Affari generali.
2. Prima di stilare la graduatoria, la Commissione comunica ai candidati, tramite pubblicazione di avviso sul portale istituzionale nella pagina dedicata alla procedura, la possibilità di verificare l'ammissione oppure la eventuale esclusione, nonché il punteggio attribuito mediante accesso alla propria istanza.
3. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito al punteggio assegnato sono proposte, a mezzo PEC, all'indirizzo peo@cert.regione.basilicata.it a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 5 (cinque)

- giorni dalla data della relativa comunicazione.
4. La Commissione conclude il riesame nei successivi 10 (dieci) giorni. L'esito è comunicato agli interessati all'indirizzo PEC indicato nella domanda ed annotato nella scheda individuale del candidato.
 5. Le graduatorie sono stilate secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti dai dipendenti partecipanti alla selezione per ogni Area, con l'eventuale applicazione della maggiorazione di cui al precedente art. 3, comma 2, e con evidenza dei candidati in possesso del requisito che dà titolo all'incremento del differenziale ai sensi dell'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022. In caso di parità di punteggio trovano applicazione, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:
 - a) non aver beneficiato della progressione economica orizzontale negli ultimi 6 (sei) anni;
 - b) maggiore anzianità di servizio nell'Area di appartenenza;
 - c) maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;
 - d) minore età anagrafica.
 6. Le graduatorie definitive, distinte per Area, approvate con atto del Dirigente dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione, sono pubblicate nell'apposita pagina del sito istituzionale come indicato all'art. 2 del presente Avviso ed hanno valore di notifica per tutti i partecipanti alla procedura selettiva.
 7. I differenziali stipendiali sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, sino a concorrenza del numero stabilito per ciascuna Area. Ai concorrenti in posizione utile che risultino in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2, è attribuito l'incremento del differenziale previsto dall'art. 102 del C.C.N.L. del 16.11.2022.
 8. A ciascun dipendente selezionato non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale per la stessa annualità.
 9. In caso di rinuncia, decadenza o annullamento della nuova posizione economica nei confronti di un candidato o di esclusione successiva dalla selezione anche all'esito delle verifiche di cui al successivo art. 7, si procede all'attribuzione del posto resosi vacante secondo l'ordine della graduatoria.
 10. Il personale trasferito che, nel corso della procedura o successivamente alla sua conclusione, eventualmente consegua la progressione economica/differenziale economico per l'anno 2023 presso l'Ente di provenienza è escluso dalla selezione con decadenza dal beneficio qualora già riconosciuto in ragione dell'utile posizione in graduatoria. In tale evenienza si procede al riconoscimento del differenziale ai candidati che seguono in graduatoria.
 11. Si procede al riconoscimento del differenziale ai candidati che seguono in graduatoria anche qualora, all'esito di contenzioso, il dipendente utilmente collocato in graduatoria abbia ottenuto il riconoscimento della progressione economica per annualità precedenti al 2023 tali da far venire meno il requisito di accesso di cui all'art. 1, comma, 1 lettera c), nonché nel caso di definitiva esclusione del candidato che, ammesso con riserva nell'ipotesi di cui alla lettera d) dello stesso comma, risulti infine destinatario di sanzione disciplinare superiore alla multa.
 12. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. del 16.11.2022, l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'Area di appartenenza.

ARTICOLO 5 LEGGE SULLA PRIVACY

1. Il trattamento dei dati personali, forniti per la partecipazione alla presente procedura e raccolti ai soli fini della selezione stessa, è disciplinato ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), recante disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla selezione e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del citato Regolamento UE 2016/679.

ARTICOLO 6
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. L'accesso a tutti gli atti e documenti della selezione è consentito al termine della procedura di attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle Aree.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ciascun candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte di altri partecipanti alla stessa procedura saranno evase direttamente dall'Amministrazione regionale con contestuale informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

ARTICOLO 7
CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. L'Amministrazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di procedere al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, in misura non inferiore al 10%, con le modalità di cui alla *"Direttiva sullo svolgimento dei controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000"*, diramata il 28.11.2023 dal Direttore Generale *p.t.* per le Risorse umane Organizzazione e Affari generali ed applicata dai Funzionari ed EQ e dagli Istruttori assegnati a tutte le strutture organizzative della Direzione Generale Risorse umane Organizzazione e Affari generali per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Risorse umane e Organizzazione della Direzione Generale Risorse umane Organizzazione e Affari generali, PEC: peo@cert.regione.basilicata.it.
2. Il presente Avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 9
NORMA FINALE

1. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni del C.C.D.I. del 12.9.2023 e del C.C.N.L. del 16.11.2022, nonché alle altre norme vigenti in materia.
2. In ogni momento l'Amministrazione regionale può revocare, sospendere o prorogare la procedura di cui al presente Avviso.
3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla stessa procedura.